



Banking and Finance

HIGHLIGHTS

- MiCAR. Pubblicato in Gazzetta ufficiale UE il Regolamento delegato (UE) 2025/885 contenente le norme tecniche di regolamentazione sulle procedure per individuare e segnalare gli abusi di mercato tramite ordini in crypto-attività
- Banca d'Italia. Pubblicato il 50° aggiornamento della Circolare n. 285/2013
- EBA. Pubblicata la bozza finale di RTS che definiscono gli aspetti tecnici necessari agli enti per calcolare e aggregare le esposizioni in crypto-attività
- Banca d'Italia. Pubblicato il Provvedimento con le modifiche di adeguamento delle Disposizioni in materia di antiriciclaggio al Regolamento c.d. "travel rule"

ALTRE NOTIZIE

- EBA. Pubblicata una *no-action letter* sull' applicazione dei requisiti di informativa ESG



HIGHLIGHTS

MiCAR. Pubblicato in Gazzetta ufficiale UE il Regolamento delegato (UE) 2025/885 contenente le norme tecniche di regolamentazione sulle procedure per individuare e segnalare gli abusi di mercato tramite ordini in crypto-attività

È stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale UE, il nuovo Regolamento delegato (UE) 2025/885 del 29 aprile 2025 che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano i dispositivi, i sistemi e le procedure per prevenire, individuare e segnalare gli abusi di mercato tramite ordini in crypto-attività, i modelli da utilizzare per le segnalazioni e le procedure di coordinamento tra le Autorità competenti per individuare e sanzionare gli abusi di mercato transfrontalieri.

Nello specifico, il Regolamento delegato definisce:

- le “segnalazione di ordini e operazioni sospetti” (STOR) come segnalazione degli ordini o delle operazioni sospetti- compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi- e di altri aspetti del funzionamento della DLT (*distributed ledger technologies*) sospetti qualora vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso;
- l’“ordine” come ogni singolo ordine, compresa ogni singola quotazione, sia esso volto alla prima presentazione, alla modifica, all’aggiornamento o alla cancellazione di un ordine e quale ne sia la tipologia.

Inoltre, il Regolamento stabilisce obblighi generali in capo a chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in crypto-attività. In particolare, questi ultimi devono istituire e mantenere dispositivi, sistemi e procedure per:

- monitorare efficacemente e su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e trasmessi e tutte le operazioni in crypto-attività eseguite, al fine di prevenire, rilevare e individuare gli ordini e le operazioni qualora vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso;
- monitorare efficacemente e su base continuativa aspetti del funzionamento della DLT, al fine di rilevare e individuare altri aspetti del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, compreso il meccanismo di consenso, qualora vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso;
- trasmettere STOR alle autorità competenti in adempimento degli obblighi imposti dal Regolamento.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

[Link al documento: clicca qui](#)

Banca d’Italia. Pubblicato il 50° aggiornamento della Circolare n. 285/2013

Banca d’Italia ha pubblicato il 50° aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche, di cui alla Circolare n. 285/2013, in attuazione al Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR 3).

Nello specifico, vengono modificate:



- le Disposizioni introduttive e l'Ambito di applicazione, con particolare riferimento alla disciplina prudenziale su base consolidata;
- la Parte Seconda, riguardante l'applicazione in Italia del CRR (Regolamento (UE) 575/2013 e successive modifiche);
- la Parte Terza, Capitolo 3 e Capitolo 4, che contengono rispettivamente le disposizioni in materia di obbligazioni bancarie garantite e banche in forma cooperativa.

In particolare:

- le modifiche apportate alle Disposizioni introduttive, alla Parte Seconda e alla Parte Terza, Capitolo 4 sono volte ad attuare le disposizioni del CRR3, il quale ha introdotto alcune opzioni e discrezionalità (*options and national discretions* - OND) – nonché modificato o abrogato alcune discrezionalità previgenti – per tener conto delle specificità delle diverse giurisdizioni;
- con l'occasione, su alcuni Capitoli sono stati rivisti e integrati i riferimenti alle modalità di esercizio delle discrezionalità del CRR, incluse quelle previste dal CRR2, in modo da assicurare un approccio organico e coerente, ed effettuati i necessari interventi di raccordo interno tra le disposizioni della Circolare. In linea generale, la Banca d'Italia – in qualità di autorità competente per le banche italiane meno significative – ha adottato scelte di esercizio generalmente allineate a quelle compiute dalla Banca Centrale Europea (BCE), per quanto non diversamente specificato. Pertanto, nella revisione dei Capitoli in questione viene fatto ampio rinvio agli strumenti con cui la BCE ha effettuato le scelte di esercizio per le banche significative e con i quali ha indicato alle autorità nazionali le modalità di allineamento;
- il Capitolo 4 "Rischio di credito – metodo IRB" è inoltre stato modificato per dare attuazione alla discrezionalità di cui all'art. 465, par. 5 CRR3, che consente alle banche che adottano modelli interni di tipo IRB di utilizzare in via transitoria – e nel rispetto di alcuni requisiti regolamentari – dei fattori di ponderazione preferenziali nel calcolo dell'*output floor* per le esposizioni garantite da immobili residenziali ubicati nel Paese in questione, il cui esercizio spetta alla Banca d'Italia, in virtù di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2024;
- alla luce dei commenti ricevuti nell'ambito della consultazione pubblica e della relativa analisi di impatto, Banca d'Italia non ha esercitato la discrezionalità di cui all'art. 129, par. 3, CRR in materia di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*), la cui scelta di esercizio spetta alla Banca d'Italia in qualità di autorità competente per la vigilanza dei relativi programmi di emissione. Si ricorda che la discrezionalità in questione riguarda i requisiti di ammissibilità dei mutui ipotecari nel cover pool (i.e. i limiti di loan-to-value), con particolare riferimento ai criteri di valutazione degli immobili posti a garanzia dei mutui. Il mancato esercizio della discrezionalità implica il mantenimento del pieno allineamento tra metodo di valutazione degli immobili ai fini della disciplina prudenziale e di quella in materia di obbligazioni bancarie garantite, con il superamento del valore di mercato e l'applicazione del nuovo criterio di valutazione introdotto da CRR3. Sono state dunque apportate limitate modifiche di allineamento alle relative disposizioni della Circolare (Parte Terza, Capitolo 3, Sezione 2, par. 1.1).

Con l'occasione, Banca d'Italia ha inoltre effettuato alcuni interventi di aggiornamento delle disposizioni di vigilanza alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta; tra gli altri, ha abrogato alcune Linee di Orientamento in materia di IRB, in quanto superate a seguito dell'adozione dei prodotti regolamentari (*Regulatory Technical Standards e Guidelines*) elaborati dall'EBA nell'ambito della cd. "IRB roadmap".



L'atto di emanazione contiene altresì l'elenco puntuale dei procedimenti amministrativi di nuova introduzione di Banca d'Italia e di quelli aggiornati, allineandoli alle modifiche introdotte alle disposizioni di vigilanza, conformemente al CRR 3.

[Link al documento: clicca qui](#)

EBA. Pubblicata la bozza finale di RTS che definiscono gli aspetti tecnici necessari agli enti creditizi per calcolare e aggregare le esposizioni in crypto-attività

L'EBA ha pubblicato la bozza finale delle norme tecniche di regolamentazione (RTS), che saranno adottate sotto forma di regolamento delegato della Commissione Europea, che specificano gli elementi tecnici necessari agli enti creditizi per calcolare e aggregare le esposizioni in crypto-attività in relazione al trattamento prudenziale di tali esposizioni.

Lo scopo delle nuove RTS è quello di garantire l'armonizzazione dei requisiti patrimoniali sulle esposizioni alle crypto-attività da parte degli enti creditizi in tutta l'UE.

Le nuove RTS si ispirano, nella misura più ampia possibile, agli standard di Basilea sul trattamento prudenziale delle esposizioni in criptovalute e tengono conto del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), che disciplina i mercati delle crypto-attività.

Il mandato conferito all'EBA ai sensi dell'articolo 501-quater, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR 3) include nel suo ambito di applicazione gli ART i cui emittenti sono conformi al MiCAR e che fanno riferimento a una o più attività tradizionali e ad "altre crypto-attività" (compresi, ad esempio, gli ART che fanno riferimento a una crypto-attività e crypto-attività non garantite, come il Bitcoin).

In particolare, il progetto di RTS:

- definisce il trattamento patrimoniale per il rischio di credito, il rischio di controparte (*counterparty credit risk*, "CCR"), il rischio di mercato (*market risk*, "MR") e il rischio di aggiustamento per i token collegati ad attività (*Asset-Referenced Tokens*, ART) che fanno riferimento a uno o più asset tradizionali e ad "altre" esposizioni in crypto-attività;
- include, inoltre, tutti gli elementi tecnici rilevanti sull'uso della compensazione, l'aggregazione di posizioni lunghe e corte, i criteri per consentire il riconoscimento della copertura per altre crypto-attività e le formule per calcolare il valore dell'esposizione delle crypto-attività ai fini della valutazione del rischio di controparte (CCR) e del rischio di mercato.

Dopo la consultazione, il requisito di una valutazione prudente al *fair value* delle esposizioni alle crypto-attività è stato rimosso ed è stata aggiunta una disposizione per chiarire come le posizioni lunghe e corte debbano essere aggregate quando si determina il limite di esposizione.

Le disposizioni transitorie del CRR 3 e la presente bozza di RTS dovrebbero contribuire ad agevolare la partecipazione degli enti creditizi ai mercati delle criptovalute.

[Link al documento: clicca qui](#)



Banca d'Italia. Pubblicato il Provvedimento con le modifiche di adeguamento delle Disposizioni in materia di antiriciclaggio al Regolamento c.d. "travel rule"

È stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Provvedimento della Banca d'Italia del 23 luglio 2025 che modifica le Disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, al fine di adeguarle al Regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (c.d. "travel rule").

In particolare, il Provvedimento modifica:

- le "Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" del 26 marzo 2019; e
- le "Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" del 30 luglio 2019.

Il Provvedimento prende in considerazione il contenuto degli Orientamenti dell'EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/05) e sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali (EBA/GL/2021/02 come modificati da EBA/GL/2024/01).

Tale Provvedimento riguarda esclusivamente i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), autorizzati ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), considerato che questi sono stati inclusi nel novero dei soggetti obbligati di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 tra gli intermediari finanziari e che la conseguente assegnazione alla Banca d'Italia dei relativi poteri di vigilanza richiede di adeguare il quadro regolamentare per renderlo applicabile a questa categoria.

Il Provvedimento entra in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[Link al documento: clicca qui](#)

ALTRE NOTIZIE

EBA. Pubblicata una *no-action letter* sull'applicazione dei requisiti di informativa ESG

L'EBA ha pubblicato una lettera di non intervento (*no-action letter*) sull'applicazione dei requisiti di informativa ESG del Terzo pilastro ai sensi delle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di informativa.

In via generale, l'EBA mira ad affrontare le incertezze legali e operative legate all'evoluzione del quadro europeo in materia di informativa ESG, specialmente alla luce delle modifiche proposte nell'ambito del pacchetto Omnibus UE della Commissione Europea sulla rendicontazione di sostenibilità. L'EBA sta inoltre aggiornando il proprio *dashboard* sui rischi ESG.



Tale *no-action letter* include, inoltre, le seguenti raccomandazioni rivolte alle Autorità nazionali competenti al fine di fornire supporto nell'attuazione dei requisiti di informativa ESG del terzo pilastro rivisti ai sensi del Regolamento 575/2013 sui requisiti patrimoniali (CRR):

- non dare priorità all'applicazione della divulgazione di determinati modelli di informativa ESG (in particolare da UE 6 a UE 10 e colonne specifiche nei modelli 1 e 4) del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione per le grandi istituzioni con titoli quotati;
- non dare priorità all'applicazione della raccolta dei modelli UE da 6 a 10 e delle colonne specifiche nei modelli 1 e 4 della decisione EBA/DC/498 del 6 luglio 2023 dell'EBA per le grandi istituzioni con titoli quotati;
- non dare priorità all'applicazione della divulgazione dei corrispondenti modelli ESG ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione per tutti gli altri istituti recentemente rientrati nell'ambito di applicazione dell'articolo 449-*bis* del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR).

[Link al documento: clicca qui](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.i	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

